



AVVISO PUBBLICO

Variazione tariffe Imposta di Soggiorno Anno 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI AD INTERIM

Nella qualità di incaricata quale Responsabile del settore finanziario ex art.107 D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in forza del Decreto Sindacale N. 10 prot. 3692 del 23/04/2025, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

INFORMA

che con Delibera n. 11 del 21.01.2026, la Giunta Comunale ha approvato la variazione delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno attualmente in vigore.

Le nuove tariffe saranno applicate ai pernottamenti effettuati a partire dal 1° aprile 2026.

Si invitano i gestori delle strutture ricettive a prendere attenta visione delle modifiche introdotte, al fine di applicare correttamente le nuove disposizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore.

STRUTTURE ALBERGHIERE

CATEGORIA	IMPOSTA (Importo giornaliero per persona)
Alberghi 5 stelle	€ 5,00
Alberghi 4 stelle	€ 4,00
Alberghi 3 stelle	€ 3,00
Alberghi 2 e 1 stella	€ 2,00



STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE

CATEGORIA	PREZZO MASSIMO COMUNICATO ALLA REGIONE CAMPANIA	IMPOSTA (Importo giornaliero per persona)
✓ Affittacamere		
✓ Bed & breakfast		
✓ Case ed appartamenti per vacanze	Maggiore di € 450,01	€ 4,00
✓ Case per ferie, foresterie per turisti		
✓ Case religiose d'ospitalità	Da € 250,01 ad € 450,00	€ 3,00
✓ Agriturismi		
✓ Locazioni brevi	Da € 150,01 ad € 250,00	€ 2,50
✓ Unità abitative ammobiliate ad uso turistico ed ogni altro extra alberghiero anche gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili nonché ogni altra struttura assimilabile alle precedenti	Fino ad € 150,00	€ 2,00
✓ Strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea		

- ✓ il prezzo a cui si fa riferimento è quello massimo giornaliero comunicato alla Regione Campania per il periodo in cui si realizza il presupposto di applicazione dell'imposta di soggiorno, indipendentemente dalla tipologia della camera (singola, doppia e Tc...) o casa/appartamento (monolocale, bilocale etc...);
- ✓ per gli alberghi diffusi la tariffa di riferimento è quella alberghiera;
- ✓ per i contratti di locazione transitoria per finalità esclusivamente turistiche, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n.79/2001, di durata superiore ai 30 giorni, è stabilita l'imposta forfettaria pari ad € 200,00.

Restano fermi i casi di esenzione come previsti dal vigente Regolamento:

- I Minori entro il decimo anno di età;
- Coloro che soggiornano presso gli Ostelli per la Gioventù;
- Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
- I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
- Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

- ✓ **L'imposta è dovuta per un massimo di 7 pernottamenti**
- ✓ **L'imposta non è dovuta nel periodo compreso fra il 01/11 ed il 31/03 dell'anno successivo.**

Praiano, 03.02.2026

Il Responsabile del Settore Tributi ad Interim
Dott.ssa Vincenza Lauretano